TABELLE NAZIONALI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

Il personale, di cui all'articolo 1, e' inquadrato in una classificazione unica nell'ambito di ciascuna tabella.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1978, non più in vigore dal 31 luglio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 1 febbraio 1978, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tabelle-nazionali-delle-qualifiche-del-personale-addetto-ai-pubblici/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-12-luglio-1988-n-270/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it